



**REGOLAMENTO PER L'USO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
A SCUOLA**

ICS "ALDO MORO"

Canegrate MI

a.s. 2025/2028

Sommario

- Premessa

Titolo I – Disposizioni generali

- Art.1 – Finalità
- Art.2 – Definizione di Intelligenza Artificiale (IA)
- Art.3 – Strumenti dell' IA e Deployer
- Art.4 – Applicazioni
- Art.5 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale a Scuola

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

- Art.6 – Ruolo del Dirigente Scolastico
- Art.7 – Uso dell'IA da parte dei docenti
- Art.8 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale
- Art.9 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale
- Art. 10 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

- Art. 11 – Utilizzo dell'IA a fini didattici
- Art. 12 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA
- Art. 13 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA
- Art. 14 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni

- Art. 15 – Proprietà dei prodotti generati
- Art. 16 – Sanzioni

Titolo V – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

- Art. 17 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica
- Art. 18 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Art. 19 – Monitoraggio e revisione del regolamento
- Art. 20 – Entrata in vigore

PREMESSA

VISTO il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, ed in particolare l'art. 4, secondo il quale *“I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati.*

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

VISTO il Regolamento (UE) 2024 – AI Act.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 09/08/2025, con le relative Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, che nell'ambito della gestione dei sistemi di IA identifica l'Istituzione scolastica come *“«deployer», qualificato dall'art. 3, par. 1, n. 4, dell'AI Act, come «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale»* e precisa che *“In particolare, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, bisogna individuare i contenuti di IA ad alto rischio (I) determinare le modalità di accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale; (II) valutare i risultati dell'apprendimento; (III) valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere; (IV) monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove nel contesto o all'interno di istituti di istruzione e formazione professionale”*

VISTA la Legge 23/09/2025 n. 132, recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

CONSIDERATI i principi di riferimento previsti nelle Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, cit., che *“costituiscono il fondamento delle politiche e delle azioni intraprese dal Ministero, ossia 1) un approccio antropocentrico che metta al centro il pieno sviluppo della persona umana, la dignità e il benessere di tutti gli attori coinvolti, garantendo il ruolo centrale e insostituibile dell'uomo nel governo dei sistemi di IA; 2) l'equità d'uso dell'IA, garantendo che tutti abbiano pari accesso alle opportunità e ai benefici derivanti dalla tecnologia; 3) l'uso dell'IA affinché supporti la crescita personale e l'acquisizione di competenze autentiche, promuovendo l'apprendimento critico e creativo senza sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia degli individui; 4) il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i soggetti coinvolti, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza, alla non discriminazione e alla dignità della persona; 5) l'uso di tale strumento in modo da assicurare il rispetto di norme e principi etici, così che l'IA possa rappresentare uno strumento affidabile e inclusivo al servizio della comunità scolastica.*

CONSIDERATA la necessità impellente di garantire che questa tecnologia venga utilizzata in modo responsabile, etico e sicuro e per stabilire limiti chiari su come gli studenti e il personale scolastico possano usare l'IA, per evitare usi inappropriati o un abuso della tecnologia,

il nostro istituto emana il seguente Regolamento sull'uso dell'IA:

Titolo I – Disposizioni generali

Il presente documento ha lo scopo di regolare l'impiego delle tecnologie basate su intelligenza artificiale nell'ambiente scolastico, promuovendo un utilizzo etico, consapevole e finalizzato allo sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali degli studenti, nel rispetto della sicurezza e delle norme vigenti.

Figura cardine di questo regolamento è il docente, professionista che agisce con responsabilità e autonomia, in coerenza con il proprio consiglio di interclasse/classe o team di lavoro. Egli è punto di riferimento nelle scelte didattiche riguardanti l'uso dell'intelligenza artificiale (IA), adottando decisioni consapevoli che rispettano il contesto scolastico.

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.
 - Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*), che si verificano quando l'IA integra nei propri algoritmi atteggiamenti discriminatori nei confronti di uno o più gruppi di persone, in particolare legati al sesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche o particolari condizioni personali e sociali.

Art.2 Definizione di Intelligenza Artificiale (IA)

Si definiscono IA tutti i sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia; un sistema tecnologico basato su algoritmi di apprendimento automatico, capace di operare in autonomia variabile e di generare risultati come analisi, suggerimenti o decisioni che influenzano ambienti fisici o digitali.

Appartengono a questa categoria strumenti in grado di elaborare testi, tradurre, generare contenuti o risolvere problemi simulando funzioni cognitive umane — ad esempio ChatGPT, Grammarly, Canva, DeepL, applicazioni di disegno automatico o strumenti di tutoring, generazione di immagini e video.

Art.3 Strumenti di IA e Deployer

Sono strumenti di IA Software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

E' definito **Deployer** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Art. 4. Applicazioni

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente , agli studenti e alle famiglie , nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 5 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale a Scuola

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza , sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
5. L'uso dell'IA deve supportare la crescita personale e l'acquisizione di competenze autentiche, promuovendo l'apprendimento critico e creativo senza sostituire l'impegno, la riflessione e l'autonomia degli individui.
6. L'intervento umano deve mantenere un ruolo centrale e insostituibile.
7. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte ove richiesto.
8. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 6 – Ruolo del Dirigente Scolastico

“Il dirigente scolastico ricopre la responsabilità primaria nella governance dei sistemi di IA adottati dall'Istituzione scolastica. Spetta a tale figura garantire una chiara definizione dei ruoli all'interno della scuola e promuovere un utilizzo dell'IA consapevole ed etico. In quanto decisore strategico, il dirigente scolastico assicura che l'introduzione di soluzioni di IA sia accompagnata da un'adeguata valutazione del loro impatto e da un monitoraggio continuo dei risultati, anche di concerto con una o più figure di riferimento da questo individuate” (Linee guida per l'introduzione dell'intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, cit., pag.10).

Art 7 - Uso dell'IA da parte dei docenti

L'Intelligenza Artificiale, se ben utilizzata, può supportare le attività del personale docente, offrendo strumenti che semplificano e potenziano la preparazione e l'organizzazione della didattica. E' possibile creare percorsi formativi su misura e rendere il processo educativo più coinvolgente e in linea con le esigenze individuali; si può, inoltre, ampliare e diversificare l'offerta formativa, adattandola alle esigenze e agli interessi degli studenti con materiali didattici personalizzati che arricchiscono il percorso educativo.

Al contempo, i docenti rivestono un ruolo centrale nel guidare e nel garantire l'adozione di pratiche sicure ed etiche in ambienti educativi arricchiti dall'IA (UNESCO, 2024, *AI competency framework for teachers*, Parigi). E' dunque importante sottolineare quanto segue:

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole delle stesse da parte degli studenti e/o un effetto di esclusione o discriminazione.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. L'IA può supportare il docente nella stesura delle rubriche valutative, affiancandolo nel processo di definizione dei descrittori per ciascuna dimensione valutativa. È vietato, pur tuttavia, l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza la supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy e deve prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).
5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
7. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

Art.8 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica. “Nell’ambito dei progetti che saranno attivati in materia di IA, l’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del Trattamento, può individuare e autorizzare uno o più soggetti, particolarmente qualificati, allo svolgimento delle attività legate al trattamento, fornendo agli stessi specifiche istruzioni (artt. 29 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali)” o può “avvalersi del supporto di specifici soggetti nominati quali responsabili del trattamento (a seguire, anche «Responsabili del trattamento») sulla base di uno specifico contratto o altro atto giuridico, che specifichi gli elementi elencati dall’art. 28 del GDPR e che vincoli il Responsabile al rispetto di specifiche istruzioni (ad esempio, trattamento dei dati solo all’interno dello Spazio economico europeo ed eventuale trasferimento al di fuori dello stesso solo in presenza di specifiche garanzie, elencate in ordine gerarchico agli artt. 45 e ss. del GDPR.” (Linee guida, cit., pag. 18 e seguente)
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 9 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti. La formazione in materia di IA permette, infatti, di acquisire le competenze, le conoscenze e le capacità necessarie per affrontare in modo efficace il cambiamento in atto.
2. La formazione deve includere:
 - uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
 - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 10 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 11 – Utilizzo dell'IA a fini didattici

Premesso che “studentesse e studenti devono essere guidati, tenuto conto del grado della scuola che frequentano, nel maturare una profonda consapevolezza delle potenzialità e dei limiti dell'IA ed essere supportati nello sviluppo di un adeguato senso critico che consenta loro di comprendere, analizzare e valutare le informazioni acquisite mediante i sistemi di IA, in modo autonomo e responsabile, anche

tenendo conto delle c.d. “allucinazioni dell’IA” derivanti da risultati che non corrispondono alla realtà oggettiva” (Linee guida, cit., pag. 30),

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti. “Per sfruttare a pieno i benefici di queste tecnologie, è necessario garantire una formazione adeguata che aiuti gli studenti a utilizzare l’IA in modo consapevole, etico e sicuro. Gli studenti devono essere preparati a diventare co-creatori attivi di contenuti con l’IA. (Linee guida, cit., pag. 28)
2. È vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 12 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l’utilizzo di IA in progetti di natura didattica deve essere comunicato ai genitori o tutori legali, per iscritto sul registro elettronico o sul diario personale.

Art. 13 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L’uso dell’IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti di natura valutativa e/o disciplinari.

Art. 14 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA al di fuori dell’ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull’IA.

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni

Art. 15 – Proprietà dei prodotti generati

1. I prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente.
2. La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola.
3. È vietato l’uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell’Istituzione scolastica.

Art. 16 – Sanzioni

1. Gli studenti, che consapevolmente violino il presente regolamento, sono passibili di provvedimenti anche di natura disciplinare, nei casi di violazione secondo le normative vigenti; il CdC deciderà la natura del provvedimento da applicare in base alla gravità e reiterazione della violazione.
2. Il personale, docente e non docente, ha l’obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.
3. La responsabilità è personale, per cui anche genitori e personale scolastico possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.

Titolo V – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

Art. 17 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L’uso dell’IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. Possono essere utilizzati specifici soggetti nominati quali responsabili del trattamento conformi a standard di sicurezza e privacy.

Art. 18 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
 - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 19 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato annualmente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo le approvazioni: del CDU delibera n. 25 del 07/01/2026, del CDI delibera n. 32 del 08/01/2026 e 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Online dell'Istituto.